



COMUNE DI ALAGNA
Provincia di Pavia

Servizio Finanziario-Entrate Tributarie

***Regolamento
per l'applicazione
della Tassa sui Rifiuti
(TARI)***



Approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 6.2.2017
Modificato con deliberazioni consiliari n. 2 del 7.3.2019 e n. 4 del 9.4.2020

In vigore dall'1/1/2023

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>
Art. 2	<i>Soggetto attivo</i>
Art. 3	<i>Presupposto</i>
Art. 4	<i>Gestione, definizione e classificazione dei rifiuti</i>
Art. 5	<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>
Art. 6	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 7	<i>Servizio di igiene urbana</i>
Art. 8	<i>Presupposto per l'applicazione della tassa</i>
Art. 9	<i>Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</i>
Art. 10	<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>
Art. 11	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
Art. 12	<i>Costo di gestione</i>
Art. 13	<i>Determinazione della tariffa</i>
Art. 14	<i>Articolazione della tariffa</i>
Art. 15	<i>Periodi di applicazione della tassa</i>
Art. 16	<i>Tariffe per le utenze domestiche</i>
Art. 17	<i>Occupanti per le utenze domestiche</i>
Art. 18	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
Art. 19	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 20	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 21	<i>Tributo provinciale</i>
Art. 22	<i>Esenzioni dal tributo</i>
Art. 23	<i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>
Art. 24	<i>Dichiarazione</i>
Art. 25	<i>Contenuto e presentazione della dichiarazione</i>
Art. 26	<i>Riscossione</i>
Art. 27	<i>Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati</i>
Art. 28	<i>Rimborso e Compensazione</i>
Art. 29	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 30	<i>Accertamento</i>
Art. 31	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 32	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 33	<i>Contenzioso</i>
Art. 34	<i>Clausola di adeguamento ed Entrata in vigore</i>
	Allegato A - Categorie di utenze non domestiche

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della *Tassa sui Rifiuti* (TARI) nel Comune di Alagna, istituita dall'art. 1, commi da 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 (esclusivamente riferiti alla disciplina TARI) e la cui validità è confermata dall'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'applicazione della TARI è altresì disciplinata dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e del D.Lgs. 3/9/2020, n. 116 e ss.mm.ii., nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 27/4/1999, n. 158, aggiornate secondo il contenuto delle delibere n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) come recepite dal presente Regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. È soggetto attivo dell'obbligazione tributaria il Comune di Alagna per gli immobili soggetti al tributo che insistono, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

ART. 3 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 8.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 4 GESTIONE, DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si liberi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di liberarsi.

3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

4. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
5. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

ART. 5 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del Regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 6 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 del Codice Civile ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7 SERVIZIO DI IGIENE URBANA

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana.
4. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, il tributo sui rifiuti è dovuto in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.

ART. 8 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche Autorità.

ART. 9

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e non utilizzate;
- b) i fabbricati danneggiati, inagibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- f) balconi e terrazze scoperti;
- g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data dell'occupazione;
- h) superfici produttive di imballaggi secondari e terziari;
- i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- j) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'irrogazione di sanzione e calcolo interessi.

ART. 10

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. Il Servizio Entrate Tributarie comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27/7/2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione per le utenze domestiche di quella parte con altezza minima di metri 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

ART. 12

COSTO DI GESTIONE

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), redatto ed approvato dal Comune.

ART. 13

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Le tariffe sono determinate annualmente dall'Organo competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del Piano Economico Finanziario predisposto dal gestore del servizio, integrato dai costi sostenuti dal Comune.

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di legge, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto delle delibere n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022 di ARERA e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2).
2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di utenze domestiche e utenze non domestiche, sono riportate nell'Allegato A al presente regolamento.
3. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti liberi rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.
4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.
6. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.

ART. 15

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi; il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 17

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Ufficio Anagrafe comunale, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (come, ad esempio, le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello pari a due unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A al presente Regolamento viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, non soggette al pagamento del Canone Patrimoniale Unico istituito dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 160/2019, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, il cui importo deve essere versato direttamente al Comune.

ART. 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della Tassa sui rifiuti, è applicato il Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA), di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.
2. Il Tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 22

ESENZIONI DAL TRIBUTO

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto quali cori, sacrestie e simili;
 - b) i locali occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - c) altre eventuali casistiche deliberate dal Consiglio Comunale, anche in sede di definizione delle tariffe.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

ART. 23

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare

l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'Autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Il Responsabile del Servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a propria volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.

3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso dell'interruzione del servizio, dovuta a motivi sindacali o ad imprevedibili impedimenti organizzativi, sia stata esclusivamente temporanea.

4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione delle modalità adottate per lo smaltimento di detti rifiuti; per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'Autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

ART. 24 DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda anagrafica di famiglia o convivenza nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 25 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di inizio della detenzione dei locali e delle aree assoggettate alla tassa, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati da parte del Servizio Entrate Tributarie.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), di cui alla delibera ARERA n. 15/2022.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) il recapito postale, telefonico e di posta elettronica del contribuente;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) il recapito postale, telefonico e di posta elettronica del contribuente;
- c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Servizio Entrate Tributarie, riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la carta di qualità del servizio. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

6. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Servizio Entrate Tributarie rilascia apposita ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Servizio Entrate Tributarie comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, unitamente alla data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Servizio Entrate Tributarie, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria dei contribuenti.

7. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione in data antecedente. Il Servizio Entrate Tributarie rilascia apposita ricevuta, quale attestazione di cessazione dal servizio.

8. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

9. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati alla tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tassa.

10. Il numero dei soggetti occupanti l'utenza non è oggetto di dichiarazione di variazione, in quanto aggiornato automaticamente dal Servizio Entrate Tributarie a seguito di incrocio dati con l'applicativo gestionale dell'Anagrafe comunale.

11. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Servizio Entrate Tributarie o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento o inviata in via telematica anche con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il Servizio Entrate Tributarie provvede a far

pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

12. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

13. Il Servizio Entrate Tributarie, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invita il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 26 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento con allegati modelli di pagamento precompilati.

2. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, l'ammontare complessivo degli importi dovuti è riscosso suddiviso in due rate, scadenti il giorno 16 dei mesi di luglio e di novembre. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della seconda rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi di pagamento, ferme restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'ufficio TARI comunale.

3. La tassa per l'anno di riferimento è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, garantendo al contribuente la gratuità della modalità di versamento del dovuto per la fruizione del servizio.

4. L'avviso di pagamento costituisce liquidazione della tassa ed il mancato rispetto del versamento entro il termine dell'ultima rata comporterà l'emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di ulteriore inottemperanza, il Funzionario Responsabile procederà al recupero coattivo del credito con le modalità previste dal R.D. n. 639/1910 e ss.mm.ii., maggiorato di ulteriori sanzioni, interessi, oneri e spese.

ART. 27 RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui al precedente articolo 25, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale e di posta elettronica al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per il contribuente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma precedente.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1, il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata;
 - d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro sessanta giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica, corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al Regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lettera b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 28 RIMBORSO E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio Entrate Tributarie entro centoventi giorni dalla ricezione della relativa istanza. Il rimborso della TARI avviene prioritariamente mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, qualora dovuto. In caso contrario, il Servizio Entrate Tributarie procede al rimborso.
2. È ammessa la compensazione per il medesimo tributo TARI delle somme a credito dei contribuenti con quelle dovute al Comune, riferita ai cinque anni di tassazione precedenti a quello oggetto dell'imposizione.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura legale con maturazione giornaliera a decorrere dalla data di eseguito versamento.
4. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 472/1997.
5. Non si procede a rimborso o compensazione qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00.

ART. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 30 ACCERTAMENTO

1. Il Servizio Entrate Tributarie procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o

degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento esecutivi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e ss.mm.ii.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Servizio Entrate Tributarie può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare a contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli Uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Servizio Entrate Tributarie, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definizione.
5. Il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura del 5%, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli Uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

ART. 31 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. Se la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti giustificabile ai sensi dell'art. 10 della Legge del 27/7/2000 n. 212 in tema di Statuto del Contribuente, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per imposta, si applicano gli interessi legali con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. La misura degli interessi legali potrà essere variata con Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro.
8. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario Responsabile del Tributo.

ART. 32
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Servizio Entrate Tributarie per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dall'art. 1, comma 173, della Legge del 29/12/2006, n. 296, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ingiunzione di pagamento, disciplinata dal R.D. n. 639/1910 e ss.mm.ii.

Tale titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ART. 33
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado competente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 34
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

2. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comune di Alagna (PV) con meno di 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e di riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche e istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni ... 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione di beni specifici 16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club

